

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 577-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE BENVENUTI)

Comunicata alla Presidenza il 22 giugno 1993

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del secondo Protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici sull'abolizione della pena di morte, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1989

presentato dal Ministro degli affari esteri  
di concerto col Ministro di grazia e giustizia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° SETTEMBRE 1992

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il secondo Protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici sull'abolizione della pena di morte è entrato in vigore sul piano internazionale l'11 luglio 1991 ed è stato ratificato da Australia, Finlandia, Islanda, Maldive, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Spagna e Svezia. Si è così raggiunto e superato il *quorum* di dieci strumenti di ratifica o di adesione che ai sensi del secondo comma dell'articolo 8 del Protocollo determina l'entrata in vigore dello stesso.

È da sottolineare, quindi, il ritardo nella ratifica da parte del nostro paese nonostante che l'Italia abbia firmato il Protocollo nel febbraio 1990.

Tale ritardo è ancora più rimarchevole considerando le alte tradizioni della nostra civiltà giuridica, che affondano le loro radici nelle espressioni più alte della cultura nazionale, sia laica che religiosa, e che hanno trovato sul punto in oggetto una precisa formalizzazione nella Costituzione repubblicana ed antifascista là dove all'articolo 27 si afferma che «non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra».

È opportuno peraltro aggiungere che, anche per quanto riguarda la pena di morte prevista dal codice penale militare di guerra, si è da tempo aperto un dibattito e si sono assunte iniziative volte al suo superamento.

Va ricordato, infatti, che se da un lato il codice militare di guerra non è mai stato applicato, lo stesso codice, dall'altro, prevede la pena di morte quale sanzione per 48 reati diversi.

Inoltre, nell'attuale codice la pena di morte è prevista non solo per reati compiuti da militari impegnati in guerra, ma anche da *soldati impegnati in spedizioni all'estero* per operazioni militari.

È occorso, pertanto, un decreto-legge specifico per evitare l'applicazione del codice penale militare di guerra ai nostri soldati impegnati nel Golfo Persico, così come in Somalia e in Mozambico.

Secondo gli ultimi dati registrati da *Amnesty International* sono 48 i paesi che hanno abolito la pena di morte per tutti i reati, mentre 16 la conservano per crimini eccezionali, quali quelli commessi in tempo di guerra. Sono invece 106 i paesi che mantengono in vigore la pena capitale ed eseguono condanne a morte.

Il Protocollo in oggetto è stato approvato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1989, con 55 voti favorevoli, 28 contrari e 45 astensioni. Esiste quindi ancora una vasta opposizione all'abolizione della pena di morte, che riguarda soprattutto i paesi islamici, ma anche gli Stati Uniti, la cui posizione contraria ha finito con l'influenzare anche il voto di altri paesi, come il Giappone.

Peraltro l'approvazione in Assemblea Generale non significa che chi ha votato a favore del Protocollo si ritenga impegnato a sottoscriverlo e a ratificarlo. Ad esempio, Unione Sovietica e Regno Unito, pur avendo votato a favore, hanno reso subito noto che non avrebbero sottoscritto il Protocollo.

Per quanto riguarda il testo del Protocollo, esso consta di una premessa e di undici articoli. Della premessa è da sottolineare l'affermazione che l'abolizione della pena di morte contribuisce a promuovere la dignità umana e lo sviluppo graduale dei diritti dell'uomo; il richiamo all'articolo 3 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 e all'articolo 6 del Patto internazionale, recante una serie di disposizioni (tra cui quella contro il genocidio) che, come è evidenziato nella premessa *medesima*, lasciano intendere inequivocabilmente che l'abolizione della pena di

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

morte è auspicabile; la convinzione, espressa dagli Stati parti al Protocollo, che tutti i provvedimenti adottati relativi all'abolizione della pena di morte devono essere considerati come un progresso per quanto riguarda il godimento del diritto alla vita.

Per quanto riguarda gli articoli merita segnalare:

L'articolo 1, ove si afferma che nessuna persona soggetta alla giurisdizione di uno Stato parte al Protocollo sarà giustiziata e che ciascuno Stato adotterà tutti i provvedimenti necessari per abolire la pena di morte nell'ambito della sua giurisdizione;

L'articolo 2, ove si afferma che non è ammessa alcuna riserva al Protocollo salvo la riserva formulata all'atto della ratifica o dell'adesione e che prevede l'applicazione della pena di morte, in tempo di guerra, solo a seguito di una condanna per un delitto di natura militare di gravità estrema. Lo Stato parte che formula tale riserva comunicherà al Segretario Generale delle Nazioni Unite le disposizioni pertinenti della sua legislazione interna che si applicano in tempo di guerra, così come comunicherà alla medesima organizzazione il proclama o l'abolizione dello stato di guerra sul suo territorio.

Dunque, riassumendo: nessuno Stato parte può giustiziare alcun individuo soggetto alla sua giurisdizione; l'unica riserva ammessa - e che va comunicata all'atto della ratifica o dell'adesione - riguarda l'applicazione della pena di morte in tempo di guerra escludendo, quindi, la punizione della pena capitale per militari in tempo di pace.

Considerato che l'Italia ha promosso in ambito comunitario - insieme alla Germania Federale - una strategia di sensibilizzazione internazionale per l'approvazione del Protocollo nel corso della 44ª Sessione dell'Assemblea Generale (1989) e che si è adoperata anche per l'approvazione di una moratoria triennale nella esecuzione delle pene capitali, nell'ambito dell'VIII Congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine, tenutosi all'Avana nel settembre 1990 (la risoluzione non è stata

approvata per uno scarto di soli tre voti), è auspicabile che il provvedimento in questione sia rapidamente approvato dal Parlamento recuperando i ritardi evidenziati.

Sarebbe, poi, oltremodo opportuno che al momento della ratifica del Protocollo da parte del Presidente della Repubblica il Parlamento avesse già approvato le proposte di legge, presentate sia al Senato che alla Camera dei deputati, per l'abolizione della pena di morte prevista dal codice penale militare di guerra.

È comunque auspicabile che l'impegno del Parlamento teso ad abolire la pena di morte, per qualunque circostanza e fattispecie, rimanga vivo e conduca nei tempi più rapidi possibili all'approvazione della nuova normativa, allineando così l'Italia in tutto e per tutto a quei paesi che già si sono collocati su un terreno di piena applicazione dei principi contenuti nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 e nel Patto internazionale del 1966.

È da rilevare, infine, il ruolo riconosciuto dal Protocollo al Comitato dei diritti dell'uomo (istituito sulla base dell'articolo 28 del Patto internazionale del 1966 nel quadro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite).

Gli Stati parti esporranno in rapporti presentati al Comitato dei diritti dell'uomo i provvedimenti da essi adottati per dare effetto al Protocollo (articolo 3). Il Comitato ha, inoltre, la competenza di ricevere ed esaminare comunicazioni in cui uno Stato allega che un altro Stato parte non adempie ai suoi obblighi, a meno che lo Stato che è parte in causa non abbia fatto una dichiarazione in senso opposto all'atto della ratifica o dell'adesione (articolo 4).

Analoga competenza, con le stesse procedure, ha il Comitato di ricevere ed esaminare comunicazioni da parte di privati (articolo 5), in conformità a quanto già stabilito dal primo Protocollo facoltativo al Patto internazionale, con il quale si assegnano le competenze al Comitato dei diritti dell'uomo.

La Commissione, all'unanimità, ha dato mandato al relatore di chiedere all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

BENVENUTI, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: RUFFINO)

28 gennaio 1993

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto  
di competenza, parere favorevole.

---

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: GIORGI)

3 febbraio 1993

La Commissione, esaminato il disegno di legge, dichiara il proprio  
nulla osta per quanto di propria competenza.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il secondo Protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici sull'abolizione della pena di morte, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1989.

### Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 del Protocollo stesso.

### Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.